

Schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai sensi dell'articolo 5 della L. 53 del 28-3-2003

Osservazioni per la VII Commissione Istruzione del Senato

Innovativo e ben congegnato in tema di formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, appare invece troppo conservatore sul reclutamento, pur con qualche tentativo di innovazione.

Formazione insegnanti

Interessanti le potenzialità delle interazioni previste fra le nuove strutture di formazione degli insegnanti e i docenti in servizio nella Scuola.

Relativamente alla formazione iniziale esse riguardano sia le lauree magistrali/diplomi di secondo livello, sia l'anno di applicazione dei nuovi docenti.

Per i docenti della Scuola è previsto infatti:

a) nell'ambito delle nuove lauree/diplomi:

- partecipazione alle **commissioni di ammissione** e di **esame finale** (Art. 3 comma 4 e 6)
- svolgimento dei compiti di **supervisore al tirocinio** e di coordinamento del medesimo con le altre attività didattiche (Art. 4 comma 9)
- svolgimento di attività di **tutor per il tirocinio**, che si conclude con un giudizio del tutor stesso per la commissione di valutazione del tirocinio (Art. 4 comma 2c)

b) nell'ambito dell'anno di applicazione:

- svolgimento di attività di **tutor** (Art. 5 comma 4), col compito di fornire indicazioni ai Centri di Ateneo o di interateneo sulle attività di formazione per il nuovo docente (Art. 5 comma 5) e, una volta concluso l'anno di applicazione, fornire al Comitato per la valutazione del servizio elementi di valutazione per l'accesso ai ruoli del nuovo docente (Art. 5 comma 6)
- attività di **membro del Comitato di valutazione del servizio**, col compito di discutere una relazione sulle attività svolte dal futuro docente ed emettere giudizio favorevole o meno alla stipula da parte del Dirigente scolastico di un contratto di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato (Art. 5 comma 6).

Nello schema di decreto in oggetto **particolarmente importanti l'Art. 6 (Centri di Ateneo o di interateneo per la formazione degli insegnanti) e l'Art. 7 (Iniziative di eccellenza per la formazione)**.

L'art. 6, oltre a importanti attività nell'ambito della **formazione iniziale** (intervento-monitoraggio-valutazione nei corsi delle nuove lauree magistrali/diplomi di secondo livello), attribuisce ai nuovi **Centri di Ateneo o di interateneo** anche **compiti fondamentali per la formazione in servizio**, da svolgersi in collaborazione con scuole, Ufficio Scolastico Regionale, IRRE, INVALSI, INDIRE, imprese, camere di commercio, associazioni, etc.

L'Art. 7 prevede che le Università, in **convenzione** con Scuole, USR, IRRE, INVALSI, INDIRE organizzino *“apposite attività di formazione dei formatori e di ricerca scientifica sull'apprendimento-insegnamento scolastico e sulla formazione permanente e ricorrente degli insegnanti”*. E' questa una **novità di assoluto rilievo**, che crea le condizioni per **incardinare nei luoghi di formazione degli insegnanti quella ricerca didattica applicata** al momento inesistente nel nostro Paese. Ciò contribuirebbe in maniera decisiva a far delle strutture per la formazione dei docenti dei **centri professionalmente avanzati di ricerca didattica e formazione permanente**.

Reclutamento

Tornano le **vecchie graduatorie**, questa volta a **livello regionale** (Art. 5 comma 1 e 2).

Pur nella evidente difficoltà della situazione attuale (precariato), è però necessario uno **sforzo maggiore** per delineare **nuovi contorni di tipo professionistico** per il reclutamento dei docenti, **in grado di permettere una comparazione bilaterale fra l'intero percorso di studi, di ricerca e professionale del docente aspirante e la proposta formativa di ciascuna scuola**.

E' evidente l'influenza che su tutto ciò ha l'assenza di un quadro organico, legato a un **nuovo Stato giuridico degli insegnanti** che ne ridefinisca funzioni e profili alla luce delle nuove esigenze dell'autonomia scolastica e della formazione iniziale e in servizio degli insegnanti (ipotizzate dallo stesso decreto attuativo). Così mentre da una parte si fa un passo avanti affidando l'ultima parola alle scuole tramite il deliberato del Comitato per la valutazione del servizio (organo tra l'altro inadeguato per la sua caratteristica esclusivamente elettiva), dall'altra si ricorre poi in modo centralista alle graduatorie regionali con evidente disinteresse per l'autonomia degli istituti.

Riteniamo quindi che sarebbe molto più in linea con la dimensione autonomistica delle scuole poter provvedere con un concorso di istituto al reclutamento dei docenti.

Questioni nodali dopo l'esperienza delle SSIS

La complessità della professionalità docente oggi richiede il possesso di *“competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca tra loro correlate e interagenti”* (CCNL 1999), e quindi percorsi formativi progettati in maniera integrata da Scuola e Università in collaborazione col mondo del lavoro e delle professioni. A tal fine è indispensabile, in via pregiudiziale:

- FAR SI CHE INSEGNANTI ESPERTI DELLA SCUOLA TROVINO COLLOCAZIONE NELLA PRATICA DELLA FORMAZIONE INIZIALE E IN SERVIZIO DEI DOCENTI
- POR FINE AL LANGUIRE DELLA RICERCA EDUCATIVA APPLICATA IN ITALIA, CHE NON HA LUOGHI ISTITUZIONALI IN CUI ESPLICARSI, NEANCHE IN QUELLI CHE LE SAREBBERO NATURALI, COME I CENTRI DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

I decreti istitutivi delle SSIS non fornivano risposte a queste istanze (unica presenza della Scuola nelle SSIS i supervisor al tirocinio, con compiti legati a quest'ultimo e nessun potere decisionale concreto – addirittura era previsto il loro cambiamento ogni 2, massimo 4, anni).

Lo schema di decreto in oggetto prefigura una interessante serie di **interazioni Scuola-Università**, suscettibili di positivi sviluppi. Molte delle potenzialità di tali interazioni restano però nell'ambito delle possibilità: sono infatti le **Università** che, nell'ambito della loro

autonomia, possono **attualizzare o meno queste potenzialità**, nella misura che gli organizzatori di turno (universitari) decideranno.

Emblematico **il caso delle SSIS**, dove i **docenti della Scuola**, sia quelli presenti istituzionalmente come i supervisori al tirocinio, sia gli altri che in ogni caso **potevano essere chiamati per collaborare** ai laboratori didattici e ad altre attività specificamente legate all'esercizio della professione docente, sono stati, a seconda dei casi, coinvolti **ampiamente**, coinvolti **in parte**, coinvolti **per niente**, a seconda appunto delle scelte degli organizzatori di turno.

Il risultato è stata un'ampissima varietà di comportamenti che ha portato a far sì che a volte **finanche il tirocinio** è finito a essere coordinato da **persone che non hanno mai svolto il mestiere di insegnante** (sic!), e **anche quando sono stati coinvolti insegnanti** in servizio nella scuola lo si è fatto di norma per **chiamata diretta**, quasi mai (tranne qualche raro, encomiabile caso) per **pubblico concorso** per titoli ed esami tipo quello *imposto dalla legge per i supervisori al tirocinio*. E ciò non solo fra SSIS diverse, ma anche fra indirizzi di una stessa SSIS.

Come ogni organizzazione l'Università ha le sue consuetudini, le sue strutture, il suo establishment più o meno articolato con le sue caratteristiche e i suoi interessi, e **se si introducono compiti nuovi**, per i quali non c'è tradizione culturale, è necessario **delinearne normativamente il quadro di riferimento**.

Di nuovo l'esperienza delle **SSIS**, ha mostrato infatti che **ciò che si "doveva" fare per legge** è stato in generale fatto, invece **ciò che si "poteva" fare** o non è stato fatto o lo è stato nei **termini e nei modi consoni ai decisori di turno**, che non sempre hanno avuto al centro le necessità forti di un compito come quello della **formazione degli insegnanti**, con particolari risvolti culturali e professionali **fino a pochi anni fa del tutto estranei agli ambienti accademici**.

NE SEGUE L'IRRINUNCIABILE NECESSITÀ DI UN **QUADRO DI RIFERIMENTO BEN DEFINITO NORMATIVAMENTE**, FIN DOV'È POSSIBILE PER LEGGE, IL RESTO PER VIA AMMINISTRATIVA. Si tratta di avere **disposizioni comuni sulle questioni di fondo**, come appunto il **ruolo e le modalità di intervento di docenti esperti della Scuola** nella **formazione iniziale e in servizio degli insegnanti** e nella **ricerca didattica applicata**, di cui finalmente si intravede la nascita anche nel nostro Paese.

Relativamente a quest'ultima, per esempio, è **evidente** la necessità del contributo di **insegnanti esperti in servizio effettivo nella Scuola**, che tutti i giorni vivono in prima persona la realtà della prassi didattica e danno una **risposta di qualità** alle sue problematiche. Tuttavia non si può certo **sperare che il loro coinvolgimento** avvenga solo perché un **articolo di legge ne dà la possibilità**: se lo si vuole davvero è necessario **definirne con chiarezza obiettivi e modalità**, in modo che rientri non fra ciò che si "può" fare, ma fra ciò che si "deve" fare e la cui *attuazione* rientra fra gli elementi di *valutazione dell'attività*.

PROPOSTE

⇒ **Centri di Ateneo o di interateneo**: *promuovere il carattere di interateneo*, e possibilmente *regionale*, di tali Centri. Data la iperspecializzazione delle Università, mentre per la formazione degli insegnanti c'è bisogno di ampiezza/diversità culturale, è necessario favorire raggruppamenti ampi che interagiscono fra loro. Per lo stesso motivo c'è necessità *non di una miriade di lauree magistrali* (una per ogni classe di abilitazione), ma di *raggruppamenti per macroaree* cui afferiscono discipline "confinanti", con relativo colloquio/confronto sia fra i responsabili che fra i docenti, e conseguente valorizzazione della interdisciplinarietà. Per esempio

ci potrebbe essere una laurea magistrale in scienze, ovviamente con tante articolazioni quante sono le classi di abilitazione previste, e così una laurea magistrale umanistico-letteraria, un'altra linguistica etc.

⇒ **Modalità coinvolgimento docenti** nelle nuove strutture di formazione degli insegnanti (lauree magistrali/diplomi di secondo livello, anno di applicazione nuovi docenti, Centri di ateneo o di interateneo, iniziative di eccellenza per la formazione):

- a) *docenti provenienti dalla scuola*: esonero in ogni caso parziale dalle lezioni e altre attività scolastiche (numero di ore diversificato a seconda dell'incarico), attribuito con pubblici concorsi periodici per titoli ed esami.
- b) *docenti provenienti dall'università*: esonero in ogni caso parziale dalle attività svolte (numero di ore diversificato a seconda dell'incarico), attribuito con selezioni periodiche.

⇒ **Bilanciamento responsabilità** fra personale della scuola e dell'università: da definire a livello centrale (MIUR) in relazione alle finalità e obiettivi delle diverse attività.

⇒ **Attività di eccellenza previste dall'Art. 7**: definire a livello centrale (MIUR) le linee guida su attori coinvolti e modalità di interazione. In ogni caso pare positivo, per evitare i rischi di accademizzazione, assegnare tali attività ai Centri di Ateneo o interateneo piuttosto che genericamente alle Università, come nella formulazione attuale.

⇒ **Requisiti di ammissione lauree magistrali/diplomi secondo livello**: piuttosto che stabilire il numero di crediti riconosciuti alle varie lauree per l'accesso alle lauree magistrali/diplomi, vista la varietà delle lauree stesse alla luce della autonomia universitaria, pare preferibile fissare i CFU totali richiesti per l'accesso, che poi ciascun aspirante, se non ha nella laurea, può procurarsi effettuando i relativi percorsi formativi.

⇒ **Attività di tirocinio** nell'ambito delle lauree magistrali/diplomi di secondo livello: per eliminare/ridurre l'enorme diversificazione prodottasi con le SSIS in questo settore, è necessario definire a livello centrale (MIUR) il numero minimo di CFU previsti.

⇒ **Attuali supervisori al tirocinio**: secondo quanto affermato nell'art. 3 quater della legge 143, **utilizzare** in prima applicazione delle nuove disposizioni l'esperienza dei **supervisori** attualmente **in servizio presso le SSIS**. In particolare è importante il loro contributo all'interno dei nuovi **Centri di ateneo o interateneo**.

⇒ **Individuazione tutor** anno applicazione nuovi docenti (*Art. 5 comma 4*): eliminare la designazione da parte del Collegio docenti della scuola e demandarla al Centro di ateneo o interateneo.

⇒ **Reclutamento**: data la necessità in regime di autonomia della **comparazione** fra le esigenze delle istituzioni scolastiche e il percorso formativo/professionalizzante/di ricerca del docente aspirante è auspicabile **introdurre elementi di partecipazione attiva delle scuole nel processo di reclutamento** dei "loro" insegnanti. Per esempio alle scuole che richiedono all'Ufficio Scolastico Regionale nuovi docenti di un determinato insegnamento, si potrebbe offrire **una rosa di nominativi di abilitati** presenti nelle graduatorie regionali, definita sì in ordine di graduatoria ma in numero maggiore del numero totale di docenti richiesto. Spetterà poi alle **scuole e ai docenti interessati**, singolarmente o in rete, determinare i **meccanismi con cui comparare** le proprie esigenze e aspettative con le caratteristiche formative e professionali, individuando così i candidati all'anno di applicazione.

Inoltre si potrebbe puntare su un effettivo sistema di istruzione regionale affidando alla **Scuola della regione precise responsabilità nel determinare**, in collaborazione col Centro di ateneo o interateneo, **le prove e la composizione delle commissioni all'esame di stato abilitante**. Ciò fra l'altro permetterebbe di **superare la autoreferenzialità** tipica delle

SSIS (le stesse persone che seguono gli specializzandi nei due anni previsti sono poi i commissari agli esami di stato abilitanti), nonché l'**incertezza** del disposto in materia dallo **schema di decreto** in oggetto.

⇒ **Comitato di valutazione del servizio**: stante le nuove responsabilità attribuite a quest'organo, è necessaria un'opera di **formazione**, con **certificazione** conclusiva, per i docenti che aspirano a farne parte.

⇒ **Anno di applicazione nuovi docenti**: cancellazione comma 8 Art. 5 "*In caso di giudizio non favorevole il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, sentito il dirigente dell'istituzione scolastica, può concedere una proroga, per un anno scolastico, del periodo di applicazione, ai fini di una nuova valutazione*".

Al di là del fatto che non si capisce perché una persona non possa ripetere un anno di applicazione non andato a buon fine, ciò libererebbe da una serie di condizionamenti, umanamente ben comprensibili, sia l'opera del futuro docente che quella del Comitato di valutazione del servizio prevista dall'Art. 5 comma 6.

⇒ **Monitoraggio/valutazione** delle attività: in una realtà in cui si è imparato molto bene a soddisfare formalmente le richieste, è indispensabile sia per la **formazione iniziale e in servizio** che per il **reclutamento** degli insegnanti, predisporre un **monitoraggio continuo** delle attività con possibilità di feedback, connesso a una efficace **valutazione degli esiti** strettamente legata a un **congruo sistema premiante** dal punto di vista economico.

Rappresentiamo, inoltre, la necessità di un ripristino di una fase transitoria, così come previsto nella prima versione del decreto, che attribuisca una riserva di posti del 25% agli insegnanti già specializzati, che costituiscono una risorsa per il Paese.

per l'A.P.E.F.

prof. Alfio Pelli,

Centro Studi APEF- Supervisore SSIS - **Toscana**

Roma, settembre 2005